



GIUDICE SPORTIVO ACI

Il Giudice Sportivo dell'ACI Sport, composto dai Sigg. Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Avv. Francesco de Beaumont (Componente), Avv. Camillo Tatozzi (Componente), Avv. Giuseppe Violante (componente), assistiti dal responsabile della Segreteria del Giudice Sportivo, dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

FATTO

Con provvedimento del 28 settembre 2015, la Procura federale ha deferito a questo Giudice il licenziato KART SHOP S.R.L. (licenza di Promoter K n.370515), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Reto Rolf Carigiet per violazione dell'art.7 ter, lett. A), in relazione all'art. 162, lett. C) R.N.S. e, per l'effetto, visti gli artt. 162 e 170 bis lett. D) R.N.S. ha chiesto l'applicazione della sanzione della sospensione delle licenze sportive per un periodo di giorni 240 (duecentoquaranta) e dell'ammenda di € 5.000,00 salvo recidiva.

Nell'atto di deferimento, la Procura ha premesso di aver riaperto il procedimento di indagine 60/14 che aveva precedentemente archiviato all'esito di una "gravosa istruttoria" da cui non erano emerse "specifiche violazioni regolamentari" ascrivibili al suddetto Carigiet per presunti comportamenti antisportivi volti a favorire il concorrente Damiano Marchesan in danno del pilota Alessandro Trombelli nel corso del campionato Rotax Italia organizzato dalla Kart Shop.

I nuovi accertamenti, precisa l'Organo inquirente, sono stati disposti con decreto del Procuratore Federale n.1/15 dopo la segnalazione inviata il 3.6.2015 dal licenziato Roberto Trombelli che ha posto in evidenza una "tempistica degli eventi e la sopravvenienza di fatti nuovi" di rilevanza tale da rendere indispensabile il riesame della posizione dell'incolpato.

In particolare, la Procura nutre "dubbi" sulla "correttezza dell'operato del Carigiet, rappresentante della società Kart Shop Italia nonché organizzatrice del campionato monomarca denominato Rotax Max Challeng Italia, poiché contraddittoriamente, sul sito "rotaxmaxkart.it, veniva comunicato in data 20.11.2014 che "non vi sarà alcuna partecipazione di piloti italiani al mondiale Rotax" e in data 21.11.2014 che alla suddetta competizione "avrebbe partecipato Damiano Marchesan" il cui nominativo "già compariva sui display del box" nello stesso giorno.

A tali nuove circostanze, rilevanti per la riapertura del caso, si aggiungono le dichiarazioni testimoniali e rese dai licenziati Ettore Guazzoni e Fabio Molinari, da cui "emergeva, dalle parole del responsabile Rotax (tale Helmut) che la designazione per la finale del 2014 era stata fatta direttamente dalla Rotax Italia e su esplicita domanda



formulata a Carigiet sulle dinamiche della designazione, questi ammetteva che il pilota designato era stato scelto direttamente da lui ... nonostante la classifica fosse ancora sub judge”.

Conclude, quindi, la Procura che “la vicenda, per come provata, induce a ritenere che sin da tempo sia stata preordinata la partecipazione del Marchesan alla finale Mondiale , con il fattivo intervento del Cariget che – contrariamente a quanto affermato più volte - ha imposto il Marchesan.”.

Questo Giudice:

all'udienza del 17 dicembre 2015 ha sentito l'incolpato il quale ha negato ogni addebito; all'udienza del 28 gennaio 2016 ha sentito i licenziati Ettore Guazzoni e Fabio Molinari che hanno confermato le dichiarazioni acquisite nella fase delle indagini.

La Procura si è riportata all'atto di deferimento ed ha chiesto l'applicazione della sanzione della sospensione delle licenze sportive per un periodo di giorni 240 (duecentoquaranta) e dell'ammenda di € 5.000,00 salvo recidiva.

L'incolpato si è riportato alle deduzioni e conclusioni svolte nella memoria dell'11.12.2015 redatta dagli avvocati Francesco Cristiani e Fabio Pistorino.

DIRITTO

Il Collegio ritiene non raggiunta la prova del fatto contestato

L'articolo 8 delle “Sporting Regulations 2014” di Rotax Max challenge prevede alla lettera C) “...Attendance at the RMCGF is only possible by the following methods: - RMCGF seats will be given by a qualification matrix executed by ROTAX. Responsible distributors may split up the granted seats among their territories. The number of seats per territory can change yearly. - Wild card: ROTAX reserves the right to offer wild cards to drivers according to criteria as it deems fit. - Driver package: ROTAX reserves the right to offer wild cards to drivers according to criteria as it deems fit. ROTAX reserves the right to grant additional drivers from different classes to different countries under certain conditions to participate at the RMCGF 2014”.

La norma sopra trascritta prevede, dunque, che la partecipazione alla competizione denominata “Gran Finale Rotax Max Challenge” (RMCGF), edizione 2014, possa avvenire anche mediante assegnazione della “wild card” da parte dell'organizzatore secondo “criteri che ritiene opportuni”.

In altri termini, la “wild card” attribuisce alla società BPR Powertrain GMBH, organizzatrice della gara, un potere di scelta discrezionale dei concorrenti.

Nel caso di specie, la designazione del licenziato Damiano Marchesan alla competizione RMCGF svoltasi a Valencia il 24.11.2014 trova titolo nella suddetta norma regolamentare la cui validità ed efficacia non possono essere inficiate dalla contestuale pendenza del giudizio promosso dal Trombelli dinanzi al TNA per l'annullamento della sua esclusione dalla classifica finale del campionato Rotax Italia organizzato dalla Kart Shop.



Automobile Club d'Italia

SPORT

Osserva, peraltro, il Collegio che proprio nelle ipotesi di classifica "sub judge" può ritenersi appropriato il ricorso alla "wild card" - ovvero ad un metodo di scelta del concorrente che prescinde da criteri oggettivi - poiché si persegue il legittimo fine di garantire a piloti italiani la partecipazione ad una competizione di rilevanza mondiale.

Tanto, invero, risulta dalla dichiarazione resa in data 11.12.2015 dal signor Helmut Voglsam, legale rappresentante della BPR Powertrain GMBH, organizzatrice "Gran Finale Rotax Max Challenge" (RMCGF), edizione 2014, svoltasi a Valencia.

Nè la circostanza che detta società abbia designato il Marchesan su indicazione del Carigiet, vizia il procedimento di nomina del concorrente atteso che, come si è detto, l'articolo 8 lettera C) delle "Sporting Regulations 2014" di ROTAX MAX CHALLENG riserva all'organizzatore un potere discrezionale nell'assegnazione della wild card.

In definitiva, sia il fatto che il nominativo del pilota italiano sia stato condiviso con la Kart Shop Italia sia il fatto che la wild card sia stata assegnata a pochi giorni dalla competizione mondiale di Valencia, edizione 2014, rispettano la normativa all'epoca vigente e non integrano ipotesi di illecito sportivo ed alterazione di risultato.

Sulla rilevanza degli altri fatti e condotte addebitati al Carigiet, distinti da quelli appena vagliati, il Collegio considerato che la modifica del regolamento è avvenuta ad inizio del campionato ed è stata regolarmente omologata dall'ACI, non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuta la Procura allorquando ha archiviato il caso 60/15 al termine di una "gravosa istruttoria" da cui non sono emerse "specifiche violazioni regolamentari" ascrivibili all'incolpato.

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Kart Shop in persona del legale rappresentante Sig. Reto Rolf Carigiet (Lic. 370515) non responsabile delle violazioni a lui ascritte e pertanto lo proscioglie dall'incolpazione per non essere stata raggiunta la prova della commissione del fatto contestato.

Roma, 28 gennaio 2016

PRESIDENTE

Dott. Salvatore Giacchetti

COMPONENTE

Avv. Giuseppe Violante

COMPONENTE

Avv. Gabriele Tardito